

02441 2008



SENTENZA N° 2441/2008  
REPERTORIO N° 1938/2008

26 FEB. 2008

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE SESTA

M

nella persona del giudice unico Dott. Angela BERNARDINI  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 40857/2002 R.G. promossa da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Via  
[REDACTED] - MILANO, presso e nello studio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] che lo rappresenta e difende;

ATTORE

contro:

CREDEM CREDITO EMILIANO SPA

elettivamente domiciliata in Via S. Barnaba, 39 - MILANO, presso e nello  
studio dell'avv. FERRARI ENRICO che la rappresenta e difende  
unitamente all'avv. SIDO BONFATTI di MODENA;

CONVENUTA

*Antonio Scorsone*  
TRIBUNALE DI MILANO  
IL CALENDARIO  
- 5 FEB 2008  
RICHIEDENTE  
O  
APPLICAZIONE PER DIRITTI  
Euro

N



DIRITTI DI CANCELLERIA  
 Circolo di Cancellieri di Milano 1989  
 Milano, 28 MAR. 2008  
 IL CANCELLIERE

in punto a:  
 RISARCIMENTO DANNI  
 "140052 - Assicurazione sulla vita"

**- OMISSIS -**

**CONCLUSIONI:**

come da foglio allegato

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

come da foglio allegato

Il procuratore del convenuto chiede e conclude:

come da foglio allegato

AVV. Ferroni  
 TRIBUNALE DI MILANO  
 IL CANCELLIERE  
 28 MAR. 2008  
 RICHIESTA CONFORME  
 PER URGENZA  
 APPLICAZIONE MARCHE PER DIRITTI  
 Euro. AX 31/10

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione notificato l'attore chiamava in giudizio la convenuta, al fine di sentirla condannare al risarcimento in suo favore dei danni asseritamente derivanti dai mancati interventi della stessa in qualità di creditore pignoratizio; nonché alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate dalla medesima sul conto corrente 080-6 in forza di anatocismo trimestrale.

Si costituiva la convenuta, contestando le pretese avversarie, seguiva lo scambio di memorie tra le parti, veniva espletata l'istruttoria con le prove ammesse, quindi la causa era mandata in decisione.

**Motivi**

All'esito delle rassegnate conclusioni si osserva:

preliminarmente, ogni richiesta di esibizione degli originali dei contratti di pegno, al fine di verificarne la data e la firma, deve considerarsi, oltre che

h



tardiva, superflua ed esplorativa, essendo pacifica tra le parti la sottoposizione a pegno dei titoli di cui al doc 4, prodotto dalla stessa parte attrice, e per il resto documentale l'esistenza di un rapporto di affidamento alla data del 3.1.01, e la permanenza del vincolo sui titoli di cui al prospetto alla data del 12.7.01, e cioè alla data che rileva delle operazioni, come di seguito in esame;

del tutto infondata è la domanda attorea, avente ad oggetto l'inadempimento della banca al mandato autorizzativo a vendere al meglio i titoli, presenti nel relativo deposito e costituiti in pegno a favore della convenuta, a garanzia dell'affidamento da questa concesso per l'importo complessivo, al 3.1.01, di £ 1.000.000.000;

trattasi infatti di obbligo in capo alla banca conseguente all'esercizio della facoltà di revoca, anche parziale, dell'affidamento, di cui all'art. 11 del contratto, facoltà che rende esigibile il relativo credito e ne determina il quantum; è di tutta evidenza poi che l'esercizio del potere di revoca da parte dell'affidante è del tutto discrezionale, senza che possa minimamente affermarsi la configurabilità di un obbligo al riguardo; **IL CASO.it**

la sola diminuzione di valore dei titoli costituiti in pegno, circostanza non contestata dalla banca, ed affermata espressamente dal teste De [redacted] con riferimento all'agosto/settembre 2001, e la conseguente erosione del margine di garanzia, non era circostanza che imponeva di per sé alla banca la revoca o la diminuzione dell'affidamento e la vendita dei titoli;

la stessa infatti, dopo avere informato l'investitore, come è stato

h



confermato dai testi De [redacted] e [redacted], ed è stato parzialmente ammesso dall'attore, ha concordato con questo il mantenimento e dell'affidamento e degli investimenti, proponendo l'aumento delle garanzie mobiliari: è documentale quanto affermato dal teste P [redacted] preposto al settore fidi, secondo cui la proposta di aumento della garanzia, a parità di importo affidato, effettivamente pervenne al suo ufficio in data 7.9.01, e venne dallo stesso richiamata (v. doc. 3 della banca); laddove quella difforme di svincolo dei titoli, al fine del reintegro della posizione debitoria e dunque della revoca dell'affidamento, avente pari numero e data, ed evidentemente subentrata nelle more della prima, rimasta senza esito, fu effettivamente dallo stesso vistata, così consentendo la successiva vendita, quale disposta dall'attore, dei titoli vincolati;

a fronte cioè delle facoltà concesse alla banca, di mantenimento del fido con aumento delle garanzie ovvero revoca con svincolo dei titoli, entrambe comunicate al cliente, come si evince sempre dalla deposizione Pollero (non si trattò di una iniziativa della banca, ha affermato il funzionario predetto), oltre che dei testi De [redacted] e R [redacted], fu il cliente ad operare la scelta di vendere solo in data 12.9.01; sicchè nessuna mancata esecuzione di ordini di vendita e nessuna ipotesi di *mala gestio* è comunque configurabile per il periodo antecedente: al riguardo, pur evidenziandosi fin d'ora la novità della domanda introdotta con memoria ex art. 183 cpc, e relativa alle specifiche violazioni del TUF, deve rilevarsi nel merito che il rapporto in questione era di negoziazione, come da contratti prodotti dalla



banca, e che non ricorre nell'adempimento degli stessi alcuna ipotesi di negligenza o scarsa trasparenza, essendosi la banca limitata ad eseguire gli ordini del cliente ed avendo per il resto la stessa comunque agito per la tutela del suo credito;

#### **IL CASO.it**

quanto viceversa alla mancata esecuzione degli ordini dati dall'attore alla data del 12.9.01, va detto che la presente indagine deve limitarsi alla mancata vendita a quella data delle sole 62.000 azioni Seat, effettivamente vendute dall'intermediario in data 24.9 01 al diverso prezzo di € 0,656 anziché di 0,726, e dunque alla quotazione del 24.9 anziché del 12.9 di cui al doc. 27 della banca (peraltro anche l'attore ha dichiarato di aver dato disposizioni di vendere i titoli in questione, vincolati, al prezzo di € 0,726); per il resto infatti gli ordini sui titoli Olivetti, di cui pure alla domanda, risultano in realtà sempre alla data del 12.9 eseguiti;

la banca non è stata in grado, pur essendo incontestato l'ordine, di provarne il contenuto quanto al prezzo, contestato, e la conseguente, asserita ineseguibilità: sicchè, solo in relazione alla mancata esecuzione di tale ordine alla data del conferimento deve affermarsi l'inadempimento della stessa e riconoscersi all'attore il relativo danno, pari alla minusvalenza realizzata, e dunque alla somma di € 4.340,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat costo della vita dalla data di messa in mora del 29.4 02 al saldo, e interessi legali sulle somme via via rivalutate;

va dichiarata inammissibile, in quanto anch'essa introdotta con memoria ex art. 183 cpc e dunque nuova, ogni domanda relativa agli interessi



ultralegali, eventualmente applicati dalla banca sul conto corrente 080-6; vanno respinte nel merito le domande relative viceversa all'anatocismo, eventualmente applicato dalla banca sul medesimo conto corrente, in quanto sfordite di prova: l'attore non ha dimostrato di aver richiesto, ex art. 119 TUB, la necessaria documentazione; laddove dagli estratti conto prodotti dalla banca dall'apertura del conto del gennaio 2000, quale è dato di evincere, non risulta praticato alcun anatocismo, non essendovi saldi passivi, per il primo semestre 2000; mentre per quello successivo la capitalizzazione degli interessi passivi nel terzo trimestre deve ritenersi consentita a far tempo per lo meno dal 1.7.2000, in forza dell'entrata in vigore della nota delibera CICR del 9.2.2000; né risultano elementi di sorta per ritenere l'identità tra il conto in esame, oggetto di domanda, e l'altro, invocato da ultimo dalla difesa attorea, ma in realtà avente diverso numerazione (317.010.825), già in essere presso altra agenzia, la n. 6, della stessa banca, successivamente estinto, come dichiarato dal teste G [REDACTED], e non oggetto di domanda;

ogni altra questione deve ritenersi assorbita;

**IL CASO.it**

sussistono peraltro giusti motivi, avuto riguardo al contenuto della presente decisione, per compensare tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, deduzione, eccezione, conclusione disattesa, così provvede:

a) in parziale accoglimento delle domande dell'attore, dichiara che la



convenuta si è resa inadempiente rispetto all'ordine impartito dall'attore in data 12.9.01, allorché non vi ha ottemperato, vendendo in quella data 62.000 azioni Seat Pagine Gialle;

- b) per l'effetto condanna la convenuta al risarcimento in favore dell'attore del danno conseguente, pari alla minusvalenza, realizzata a seguito della vendita del 24.9.01 e rispetto alla quotazione dei titoli alla data del 12.9.01; e pari dunque alla somma di € 4.340,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat costo della vita dalla data del 29.4.02 al saldo, e interessi legali sulle somme via via rivalutate;
- c) dichiara inammissibili le domande formulate dall'attore nelle sue conclusioni finale sub 7 e 8, quest'ultima nei limiti di cui in motivazione;
- d) rigetta le altre domande dell'attore;
- e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- f) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in data 25 / 2 / 2008 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice Dott. Angela BERNARDINI

